

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIMOGNARI, PARRINO, PITTELLA, VIGNOLA,
SICA, FERMARIELLO e LUGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1982

Norme di interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato. Applicazione dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici

ONOREVOLI SENATORI. — I dati relativi ai giudizi di idoneità a professore associato espressi dalle Commissioni sui candidati sono estremamente preoccupanti.

Dopo un'iniziale perplessità, man mano che le Commissioni sono andate concludendo i propri lavori, è apparsa in tutta la sua evidenza una situazione di grave disagio che ormai ha raggiunto punte di forte tensione, in particolare nelle Università del meridione maggiormente colpite dalla falcidia dei docenti.

In generale, le Commissioni non hanno considerato che si era in presenza non di un concorso, ma di una procedura di inquadramento in un ruolo nuovo di alcune categorie di personale che già da molti anni insegna e svolge compiti di ricerca, in posizioni che non rispondono più alle esigenze di funzionalità della Università, così come è stata riformata dal decreto del Pre-

sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

È indubbio che le Commissioni giudicatrici, in assenza di precise direttive legislative, hanno dovuto individuare soggettivamente i criteri di interpretazione della norma, mentre lo spirito della legge vuole esclusivamente consentire l'inquadramento del personale universitario già in servizio, con la sola esclusione di coloro che, eventualmente, hanno finora svolto in modo negligente la propria attività d'istituto.

L'interpretazione della volontà del legislatore data dalle Commissioni è il risultato di una normativa non chiara, che ha consentito alle varie Commissioni l'applicazione di criteri non omogenei tra un raggruppamento e l'altro e forse anche all'interno di uno stesso raggruppamento. Perplessità suscita, a tale proposito, il fatto che, per uno stesso raggruppamento, sono

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

state costituite più Commissioni, mentre l'articolo 5, comma quarto, lettera *a*), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, facendo espresso rinvio al comma secondo dello stesso articolo, voleva evidentemente l'ampliamento delle Commissioni (e non la proliferazione) in presenza di un numero elevato di candidati.

È dovere del Parlamento, supremo organo politico, assicurare il senso della giustizia, consentendo a tutti gli aventi diritto di essere giudicati in base ai criteri che la legge effettivamente aveva voluto.

Ciò per evitare che, tra breve, le categorie interessate, esasperate, richiedano un inquadramento « ope legis », anche sulla base di possibili decisioni giurisdizionali.

Con il presente disegno di legge, dunque, i presentatori intendono fare in modo che vengano chiariti i principi che la legge aveva voluto affermare e che aveva posto a fondamento degli inquadramenti transitori nella fascia dei professori associati.

Questo intervento legislativo, che riprende anche i principi informativi della circolare del Ministro della pubblica istruzione del 13 agosto 1981, n. 21509, è doverosamente correttivo di numerosissime situazioni non omogeneamente definite e vuole assicurare che le valutazioni delle Commissioni, pur nel rispetto dell'autonomia di cui devono godere, siano inquadrabili nell'ambito di principi chiaramente stabiliti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Giudizi di idoneità. Definizione)

I giudizi di idoneità per l'inquadramento degli assistenti ordinari, dei professori incaricati stabilizzati, dei tecnici laureati nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, sono disciplinati dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dalla presente legge. Detti giudizi costituiscono procedura concorsuale atipica, caratterizzata dalla mancanza di numero individuato di posti in organico da ricoprire e dalla valutazione di personale che già svolge la propria attività negli atenei avendo già superato pubblico concorso e giudizio di conferma per la categoria di appartenenza.

Art. 2.

(Composizione delle Commissioni)

Per ciascun raggruppamento di discipline i giudizi di idoneità sono espressi da una Commissione nazionale composta da tre professori ordinari o straordinari e formata con le modalità stabilite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La Commissione così composta giudica fino ad ottanta candidati. Nel caso in cui, per un determinato raggruppamento, il numero dei candidati sia superiore, la Commissione è ampliata ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 21 febbraio 1980, n. 28. Pertanto, per ogni successivo gruppo di cinquanta candidati o per ulteriori frazioni di cinquanta superiori a venti, la Commissione è integrata con altri due componenti, fino ad un massimo di nove commissari.

Art. 3.

(Valutazione dell'idoneità dei candidati)

I giudizi di idoneità sono diretti ad accertare nel candidato il possesso dell'idoneità didattica nonchè degli strumenti della ricerca e della provata attitudine a svolgerla. Tale accertamento avviene attraverso la verifica dei titoli presentati e della relazione redatta dal Consiglio della facoltà di appartenenza.

Il giudizio della Commissione deve contenere integralmente il giudizio espresso dalla facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni complessivamente svolte dall'aspirante all'inquadramento. Ad esso deve essere correlato direttamente il giudizio sui titoli scientifici, che deve consistere nell'accertamento oggettivo dell'esistenza dell'attività scientifica.

Nell'ambito del giudizio sul candidato devono essere richiamati anche i giudizi precedentemente espressi in modo ufficiale sulle sue capacità scientifiche e didattiche da altri organi accademici italiani o stranieri.

Il giudizio di idoneità è il risultato integrato di tutti gli elementi valutativi di carattere didattico, scientifico e delle funzioni svolte. Nessuno di tali elementi, da solo, può precludere l'accertamento della idoneità complessiva del candidato alle funzioni da svolgere. L'eventuale giudizio di idoneità deve essere parimenti motivato in modo analitico.

Art. 4.

(Termini)

Il termine di quattro mesi di cui all'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è perentorio. Decorso tale termine il Ministro della pubblica istruzione, entro 30 giorni, insedia una nuova Commissione, nominata in base ai criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.